

**SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE RIORDINO DELLA
DISCIPLINA DEL CENTRO NAZIONALE PER L'INFORMATICA NELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 24 della legge 18 giugno 2009 n. 69 recante Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile;

Visto l'articolo 2, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, recante delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 aprile 1994, n. 609, recante regolamento recante norme per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante: norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in materia di protezione dei dati personali e, in particolare, l'articolo 176;

Visto il decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, recante disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, e per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione, nonché altre misure urgenti, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, che ha inserito il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione tra gli enti di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell'amministrazione digitale, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° giugno 2007, n. 110, recante il nuovo regolamento per la gestione delle spese del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 giugno 2008, recante delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia pubblica amministrazione e innovazione al Ministro senza portafoglio, on. prof. Renato Brunetta;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del ;

Acquisito il parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del.....;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto legislativo

CAPO I

Disposizioni generali

Art. 1

(Oggetto)

1. Il presente decreto provvede al riordino della disciplina del Centro Nazionale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione (di seguito: "CNIPA")—ai sensi dell'articolo 4 della legge 18 giugno 2009, n. 69.

Art. 2

(Natura e finalità dell'Ente)

1. Ai sensi dell'articolo 1, il Centro nazionale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione di seguito denominato 'CNIPA' assume la denominazione di DigitPA.
2. DigitPA è un Ente pubblico non economico, con competenza nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nell'ambito della pubblica amministrazione; esso opera secondo le direttive, per l'attuazione delle politiche e sotto la vigilanza del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato, con autonomia tecnica e funzionale, amministrativa, contabile, finanziaria e patrimoniale.
3. DigitPA svolge funzioni di natura progettuale, tecnica e operativa, con la missione di contribuire alla creazione di valore per cittadini e imprese da parte della pubblica amministrazione, attraverso la realizzazione dell'amministrazione digitale.
4. DigitPA ha sede in Roma e opera nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 3

(Funzioni di DigitPA)

1. Al fine di raggiungere le finalità di cui all'articolo 2 DigitPA opera, nell'ambito delle direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato, ed in coerenza con il Piano ICT nella pubblica amministrazione centrale, sulla base di un Piano triennale per la programmazione di propri obiettivi ed attività, aggiornato annualmente, nel quale sono determinate le metodologie per il raggiungimento dei risultati attesi, le risorse umane e finanziarie necessarie al fine. Il Piano triennale è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato, di concerto con il Ministro dell'economia e della finanze.

2. A DigitPA, in particolare, sono affidate le seguenti funzioni:

- a) *funzioni di consulenza e proposta.* L'Ente fornisce assistenza tecnica, anche nella elaborazione di studi e schemi di atti normativi, al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro da lui delegato in materia di amministrazione digitale; in coerenza con le indicazioni della Conferenza unificata, fornisce collaborazioni tecniche e consulenza tecnica alle Regioni e agli Enti Locali in materia di innovazione tecnologica e di informatizzazione, anche per l'utilizzo delle relative risorse finanziarie pubbliche; propone, ai fini della pianificazione triennale dell'ICT, iniziative finalizzate alla realizzazione di sistemi innovativi in materia di ICT; svolge, anche sulla base di apposite convenzioni, attività di supporto, consulenza e assistenza per amministrazioni pubbliche ed organismi di diritto pubblico, anche prevedendo il ristoro dei costi sostenuti.
- b) *funzioni di emanazione di regole, standard e guide tecniche, nonché di vigilanza e controllo sul rispetto di norme.* L'Ente fissa regole tecniche, standard e guide tecniche, anche attraverso atti amministrativi generali; rende pareri su atti normativi nei casi previsti dall'ordinamento; contribuisce al rispetto delle norme di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196; opera come autorità di certificazione ed è preposto alla tenuta di elenchi e registri nei casi previsti dall'ordinamento; contribuisce all'attuazione di iniziative volte all'attività di informatizzazione della normativa statale vigente.
- c) *funzioni di valutazione, di monitoraggio e di coordinamento.* L'Ente formula pareri alle amministrazioni sulla coerenza strategica e sulla congruità economica e tecnica degli interventi e dei contratti relativi all'acquisizione di beni e servizi informatici e telematici, anche ai sensi del comma 3, e monitora l'esecuzione degli interventi e dei contratti suddetti; svolge attività di monitoraggio dell'attuazione dei piani di ICT delle pubbliche amministrazioni; coordina, ove richiesto, le attività delle singole amministrazioni e ne verifica i risultati sotto il profilo dell'efficienza, efficacia e qualità dei sistemi informativi; effettua valutazioni, preventive e successive, sull'impatto di iniziative innovative nel settore dell'ICT.
- d) *funzioni di predisposizione, realizzazione e gestione di interventi e progetti di innovazione.* DigitPA propone progetti in tema di amministrazione digitale; realizza e gestisce, direttamente o avvalendosi di soggetti terzi, specifici progetti in tema di amministrazione digitale ad esso assegnati; effettua, anche in partenariato, attività di

studio, ricerca, sviluppo e sperimentazione in materia di ICT, relazionando al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro delegato; svolge i compiti ad esso attribuiti dall'ordinamento in materia di reti telematiche delle pubbliche amministrazioni, di Sistema Pubblico di Connettività (SPC) e di Rete Internazionale della Pubblica Amministrazione (RIPA); svolge, secondo le modalità previste dall'ordinamento, compiti tecnico-operativi in materia di formazione informatica del personale delle pubbliche amministrazioni.

3. DigitPA esprime pareri tecnici, obbligatori e non vincolanti, sugli schemi di contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni centrali concernenti l'acquisizione di beni e servizi relativi ai sistemi informativi automatizzati per quanto concerne la congruità tecnico-economica, qualora il valore lordo di detti contratti sia superiore a euro 1.000.000,00 nel caso di procedura negoziata e a euro 2.000.000,00 nel caso di procedura ristretta o di procedura aperta. Il parere dell'Ente è reso entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento della relativa richiesta. Si applicano le disposizioni dell'articolo 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. Copia dei pareri tecnici attinenti a questioni di competenza dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture è trasmessa da DigitPA a detta Autorità.

4. Fermo restando quanto disposto all'articolo 21, l'Ente svolge ogni altra funzione prevista da leggi e regolamenti già attribuita al CNIPA, sempre nell'ambito delle direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato.

CAPO II

Funzionamento degli organi

Art. 4

(Organi)

1. Sono organi di DigitPA:
 - a) il Presidente;
 - b) il Comitato direttivo;
 - c) il Collegio dei revisori;
 - d) il Direttore Generale.

Art. 5

(Il Presidente)

1. Il Presidente è scelto fra persone di alta qualificazione tecnica e manageriale con profonda conoscenza in materia di innovazione tecnologica comprovata da competenze in ambito scientifico e da esperienza di gestione di Enti o strutture complesse, pubbliche o private. È nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Dura in carica quattro anni e può essere confermato una sola volta. Se dipendente

statale o docente universitario, per l'intera durata dell'incarico, è collocato, rispettivamente, nella posizione di fuori ruolo o di aspettativa.

2. Il Presidente ha la rappresentanza legale di DigitPA e cura i rapporti esterni con le istituzioni e le amministrazioni pubbliche nazionali, comunitarie ed internazionali.
3. Il Presidente, che è responsabile dell'attività dell'Ente sotto il profilo tecnico e scientifico, predispose il Piano triennale di cui all'articolo 3, comma 1, che sottopone alla deliberazione del Comitato direttivo e ne garantisce l'attuazione.
4. Il Presidente, sentito il Comitato direttivo valuta il raggiungimento degli obiettivi strategici di cui al comma 3.
5. Il Presidente convoca, presiede e stabilisce l'ordine del giorno del Comitato direttivo. In caso di urgenza, provvede alle deliberazioni di competenza del Comitato direttivo, da sottoporre a ratifica nella prima seduta successiva. In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito da un vice Presidente, nominato dal Comitato direttivo fra i suoi componenti, cui il Presidente può conferire specifiche deleghe, senza maggiori oneri.
- 6. Il Presidente può delegare proprie funzioni ai componenti del Comitato direttivo di cui all'articolo 6.**
7. Il Presidente presiede la Commissione di coordinamento del Sistema pubblico di connettività di cui all'articolo 80, comma 2, del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005.
8. Il Presidente fa parte della Conferenza permanente per l'innovazione tecnologica di cui all'articolo 18, comma 2, del Codice dell'amministrazione digitale.
9. Per lo svolgimento delle sue funzioni il Presidente si avvale di un Ufficio dirigenziale avente competenza di supporto e di raccordo con gli altri organi. Tale ufficio svolge la propria attività secondo le direttive impartite dal Presidente. Alle dipendenze funzionali del Presidente è posto, altresì, un Ufficio dirigenziale per il controllo strategico, ai sensi di quanto previsto nel decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286. Gli uffici dirigenziali di cui al presente comma sono compresi nell'ambito di quelli previsti all'articolo 11 e si avvalgono del personale di cui agli articoli 12 e 13.
10. Il Presidente può avvalersi di consiglieri con funzioni di supporto tecnico o scientifico, nell'ambito del contingente e con il trattamento economico di cui all'articolo 13, comma 2, scelti fra magistrati appartenenti alla giurisdizione ordinaria, amministrativa e contabile, avvocati dello Stato, dirigenti di prima fascia delle amministrazioni pubbliche ed equiparati, professori universitari di ruolo, estranei all'amministrazione dotati di qualificata competenza specifica. Ove pubblici dipendenti, detti consiglieri possono essere collocati in posizione di distacco, comando o fuori ruolo nell'amministrazione di provenienza secondo i rispettivi ordinamenti.
11. Al fine di assicurare il raccordo ed il monitoraggio delle attività tecnico-scientifiche di DigitPA, il Presidente convoca e presiede periodicamente una riunione con il Direttore Generale e i responsabili delle Aree.

Art. 6

(Il Comitato direttivo)

1. Il Comitato direttivo è composto dal Presidente e da tre membri, scelti fra persone dotate di alta e riconosciuta competenza e professionalità tecnica e gestionale. I componenti del Comitato direttivo sono nominati, su proposta del Ministro delegato, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Il Comitato direttivo dura in carica quattro anni, i suoi componenti possono essere confermati una sola volta e ove pubblici dipendenti, sono collocati in posizione di fuori ruolo obbligatorio nell'amministrazione di provenienza secondo i rispettivi ordinamenti.
2. Il Comitato direttivo ha poteri di programmazione, indirizzo, controllo e regolazione dell'attività dell'Ente. In particolare, il Comitato direttivo:
 - a) delibera il piano triennale di cui all'articolo 3, comma 1, e gli aggiornamenti annuali e ne verifica l'attuazione avvalendosi dell'Ufficio per il controllo strategico di cui all'articolo 5, comma 8;
 - b) delibera il bilancio di previsione, le variazioni di bilancio ed il rendiconto consuntivo che vengono trasmessi al Presidente del Consiglio o al Ministro delegato e al Ministero dell'economia e delle finanze;
 - c) delibera, su proposta del Direttore Generale e nei limiti delle disponibilità economiche e della dotazione organica di cui al presente decreto, le norme di organizzazione e funzionamento, di ordinamento del personale e di amministrazione e gestione delle risorse economiche e finanziarie dell'Ente. Tali delibere, che non possono comunque incidere sulle competenze e sulla dotazione organica quali fissate nel presente decreto, sono proposte al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro delegato che le adotta con decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
 - d) delibera, su proposta del Direttore Generale, il disciplinare per l'individuazione delle prestazioni per le quali è consentito il ristoro dei costi;
 - e) delibera i pareri di cui all'articolo 3, comma 3, e le regole, gli standard e le guide tecniche di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b).
3. Ai fini delle deliberazioni, in caso di parità di voti, prevale quello del Presidente.

Art. 7

(Il Collegio dei revisori)

1. Il Collegio dei revisori è l'organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile previsto all'articolo 1, lettera a) del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.
2. Il Collegio dei revisori è composto da tre membri, di cui due iscritti al registro dei revisori contabili, nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri. L'incarico di Presidente è conferito ad un dirigente di prima fascia della Presidenza del Consiglio dei Ministri, collocato in posizione di fuori ruolo per la durata dell'incarico. Uno dei componenti è designato dal Ministro dell'economia e delle finanze e l'altro dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,

determina i compensi spettanti. I revisori dei conti durano in carica quattro anni e sono rinnovabili una sola volta.

3. Il Collegio di revisori svolge tutte le altre funzioni previste dall'ordinamento. Allo stesso è affidato il controllo contabile di cui all'articolo 2409-bis del codice civile.

Art. 8

(Il Direttore Generale)

1. Il Direttore Generale è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. L'incarico è conferito a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale. E' responsabile dell'amministrazione dell'Ente. A tal fine, sovrintende alla gestione amministrativa e finanziaria di DigitPA, esercita funzioni di coordinamento delle Aree operative e delle strutture dell'Ente, formula proposte agli organi di indirizzo dell'Ente, dà attuazione alle deliberazioni ed ai programmi da questi approvati ed assicura gli adempimenti di carattere tecnico-amministrativo di tutte le attività di DigitPA in relazione alle finalità istituzionali. Dura in carica quattro anni e può essere confermato. Se dipendente statale o docente universitario, per l'intera durata dell'incarico, è collocato, rispettivamente, nella posizione di fuori ruolo o di aspettativa.
2. Il Direttore Generale partecipa alle riunioni del Comitato direttivo e può chiederne la convocazione con specifica motivazione. Ha facoltà di intervento e proposta, senza diritto di voto.
3. Il Direttore Generale nell'assolvimento dei propri compiti e di quelli assegnatigli dal Presidente e dal Comitato direttivo, adotta le deliberazioni necessarie, ivi compresa la proposizione di azioni e la resistenza in giudizio. In attuazione del piano triennale e dei relativi aggiornamenti e delle deliberazioni adottate dal Comitato direttivo stipula, in nome e per conto dell'Ente, convenzioni, accordi e contratti.
4. Il Direttore Generale coadiuva il Presidente nella predisposizione del Piano triennale di cui all'articolo 3, comma 1, e individua le risorse umane e finanziarie necessarie al fine.
5. Il Direttore Generale adotta i provvedimenti in materia di assunzione e gestione del personale, ivi compresi i provvedimenti di selezione. Assegna le risorse umane alle strutture di DigitPA con modalità che garantiscano ampia flessibilità nell'impiego di tali risorse.
6. Il Direttore Generale può conferire deleghe ai dirigenti mediante espressa attribuzione. Il Direttore Generale, sentito il Presidente, conferisce gli incarichi dirigenziali e stipula i relativi contratti; avanza proposte al Comitato direttivo sui provvedimenti organizzativi e di gestione previsti nel presente decreto; rappresenta DigitPA nei rapporti con le organizzazioni sindacali. In attuazione di quanto disposto all'articolo 5, comma 3, sentito il Presidente, attribuisce gli obiettivi specifici ai singoli dirigenti per la valutazione delle prestazioni; fornisce supporto agli organi di indirizzo; coordina l'attività di comunicazione esterna ed interna in riferimento alle finalità ed ai compiti delle Aree e degli Uffici.
7. Alle dipendenze del Direttore Generale opera l'Area 'Organizzazione, risorse umane e funzionamento'.

8. Il Direttore Generale è titolare dell'unico centro di responsabilità amministrativa e predisporre il bilancio di previsione e le variazioni di bilancio nonché il rendiconto consuntivo annuale ed esercita le funzioni ad esso attribuite dal Regolamento per la gestione delle risorse economiche e finanziarie dell'Ente.

Art. 9

(Incompatibilità)

1. Le cariche di Presidente, Direttore Generale e componente del Comitato direttivo sono incompatibili con cariche di governo e con incarichi politici elettivi di parlamentare nazionale ed europeo, di Presidente o Consigliere regionale e provinciale, di Sindaco o di Consigliere comunale e di componente delle relative giunte.
2. Il Presidente e i componenti del Comitato direttivo non possono ricoprire incarichi di responsabile delle strutture organizzative dell'Ente ovvero di componente di commissioni di concorso per il reclutamento di personale dell'Ente medesimo.
3. Il Presidente, il Direttore Generale e i componenti del Comitato direttivo non possono ricoprire il ruolo di amministratore o dipendente di qualsiasi società. Ferme restando le norme sulle incompatibilità previste dalla disciplina del pubblico impiego, la carica di Direttore Generale è incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi altra attività professionale.

Art. 10

(Indennità e compensi)

1. Le indennità di carica del Presidente e del Direttore Generale sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro delegato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. In sede di prima attuazione sono confermate le indennità percepite.
2. Ai tre componenti del Comitato direttivo spetta un'indennità di importo pari al settanta per cento dell'indennità del Presidente.

CAPO III

Organizzazione di DigitPA e ordinamento del Personale

Art. 11

(Organizzazione di DigitPA)

1. DigitPA, nel definire l'assetto della sua struttura organizzativa, in applicazione dei principi stabiliti dalle norme generali sul funzionamento e organizzazione della pubblica amministrazione, distingue i compiti di indirizzo, di supervisione tecnico-operativa e di verifica dei risultati, riservati al Presidente ed al Comitato direttivo, dalle attività amministrative, finanziarie e contabili, riservate al Direttore Generale.
2. L'organizzazione di DigitPA, deliberata dal Comitato direttivo ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera c), oltre alle due strutture poste alle dipendenze del Presidente, di

cui all'articolo 5, comma 9, e dell'Area posta alle dipendenze del Direttore Generale, di cui all'articolo 8, comma 7, prevede un'articolazione in 17 uffici dirigenziali, di cui 6 definiti 'aree operative' organizzate in relazione alle missioni affidate all'Ente stesso.

Art. 12

(Dotazione organica)

1. La dotazione organica è determinata nell'allegata Tabella A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. Per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, DigitPA può avvalersi, nei limiti della dotazione organica e della disponibilità economica esistente, di personale in posizione di comando, distacco o fuori ruolo in una percentuale non superiore al trenta per cento della dotazione organica.

Art. 13

(Contingente di personale con contratti di lavoro flessibile)

1. Per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, DigitPA può ricorrere, nei limiti della disponibilità economica esistente, alla stipula di contratti di lavoro flessibile per un numero non superiore a trenta unità. In sede di prima attuazione, nel limite temporale di cui all'articolo 15, comma 3, il numero massimo del personale di cui al presente comma è fissato nel limite di dieci unità.
2. I contratti di cui al comma 1 possono essere stipulati, in misura non superiore a n. 10, con esperti nelle materie di competenza dell'Ente, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Il trattamento economico degli esperti, stabilito in **due** fasce retributive definite da apposito decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa delibera del Comitato direttivo, è determinato in relazione alla professionalità posseduta e alle funzioni che si intendono conferire.
3. I restanti 20 contratti di lavoro di cui al comma 1 sono stipulati nel rispetto dell'articolo 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001.
4. Il Piano triennale e i relativi aggiornamenti annuali determinano il fabbisogno complessivo di personale da utilizzare per gli obiettivi in esso individuati, nei limiti di quanto previsto nella tabella A e delle disponibilità economiche esistenti.
5. Per la realizzazione di progetti di innovazione tecnologica l'Ente può, altresì, avvalersi di collaborazioni coordinate e continuative nonché di incarichi di studio e consulenza, ai sensi dell'articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Art. 14

(Norme sul personale)

1. L'assunzione del personale di ruolo avviene mediante procedure selettive nel rispetto degli articoli 35 e 36, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Allo stesso personale si applica quanto previsto all'articolo 70, comma 4, del citato decreto

legislativo n. 165 del 2001. Al personale di DigitPA si applica, per quanto non diversamente disposto, l'articolo 9 della legge 9 maggio 1998, n. 168.”

2. I dipendenti dell'Ente conformano la propria condotta ai codici di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e alle disposizioni contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro.

Art. 15

(Disciplina transitoria)

1. I dipendenti già assunti con contratto a tempo indeterminato transitano direttamente nel ruolo dell'Ente sulla base dell'equiparazione di cui alla Tabella B, che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. Il personale non dirigenziale in posizione di comando, distacco o fuori ruolo presso il CNIPA alla data di entrata in vigore del presente decreto, può presentare domanda per l'immissione nel ruolo di DigitPA; la predetta immissione avviene nei limiti delle posizioni e con le modalità definite con apposite disposizioni deliberate dal Comitato direttivo, su proposta del Direttore Generale e con corrispondente riduzione delle dotazioni organiche degli Enti di provenienza, fermo restando quanto previsto dall'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
3. In sede di prima applicazione e comunque fino ad un massimo di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai titolari di contratto dirigenziale a tempo determinato già in essere possono essere attribuiti incarichi di studio per la durata residua prevista nei rispettivi contratti, nei limiti delle disponibilità economiche ovvero, nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali, previa delibera del Comitato direttivo, possono essere prorogati gli incarichi di funzione, nei limiti strettamente indispensabili per il funzionamento dell'Ente.
4. In via transitoria, fino alla stipula del primo contratto collettivo nazionale di lavoro di DigitPA, il personale, anche con qualifica dirigenziale, in servizio presso l'Ente alla data di entrata in vigore del presente decreto con contratto a tempo indeterminato o determinato o in posizione di comando, distacco o fuori ruolo, mantiene il trattamento economico in godimento. Continua ad applicarsi l'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 aprile 1994, n. 609.
5. Il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto mantiene, a richiesta, il trattamento previdenziale dell'istituto presso cui è iscritto alla predetta data.
6. In sede di prima applicazione e sino alle delibere del Comitato direttivo, e comunque fino ad un massimo di dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, permane l'attuale struttura organizzativa del CNIPA.

CAPO IV
Ordinamento delle risorse economiche e finanziarie

Art. 16

(Contabilità speciale)

1. L'Ente provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento e delle spese per la realizzazione di programmi, progetti ad esso affidati nonché di specifiche finalità previste per legge, avvalendosi di una contabilità speciale.
2. La gestione finanziaria è sottoposta al controllo consuntivo della Corte dei conti.

Art. 17

(Entrate)

1. Le entrate dell'Ente, iscritte in un'unica sezione del bilancio di previsione, sono costituite:
 - a) dal contributo finanziario ordinario dello Stato;
 - b) dalle assegnazioni e dai contributi da parte di pubbliche amministrazioni centrali e locali per l'esecuzione di specifiche iniziative;
 - c) dai contributi dell'Unione europea o di altri organismi internazionali per la partecipazione a programmi e progetti;
 - d) dai contratti stipulati con terzi pubblici per la fornitura di servizi;
 - e) dai ricavi ottenuti attraverso la cessione di prodotti dell'ingegno o di know-how;
 - f) da ogni altra eventuale entrata connessa alla sua attività o prevista dall'ordinamento;
 - g) dall'avanzo presunto dell'esercizio precedente;
 - h) entrate per partite di giro.
2. In caso di entrate finalizzate alla realizzazione di programmi, progetti nonché di specifiche finalità previste per legge, ove non diversamente disposto, con deliberazione motivata del Comitato direttivo può essere determinata una quota da destinare alle connesse esigenze di funzionamento.

Art. 18

(Eccedenze di bilancio)

1. All'Ente si applicano, ove non diversamente disposto e per quanto compatibili con il presente decreto, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° giugno 2007, n. 110 recante il "Nuovo Regolamento per la gestione delle spese del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione". I termini "Collegio" o "Collegio del CNIPA" presenti nel citato d.P.C.M. sono sostituiti da "Comitato direttivo". I termini "CNIPA", "Centro Nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione", "Centro" sono sostituiti con DigitPA.
2. Sono abrogate le seguenti norme del d.P.C.M. 1° giugno 2007, n. 110:
 - a) articolo 12, comma 4;
 - b) articolo 29, comma 2;

c) articolo 30;

d) articolo 38, comma 8.

3. Qualora l'avanzo di esercizio di cui all'articolo 12 del d.P.C.M. 1° giugno 2007, n. 110, al netto delle somme vincolate nonché di quelle di cui al comma 5 del medesimo articolo e di cui all'articolo 15, comma 1, del medesimo d.P.C.M. n. 110 del 2007, superi del dieci per cento l'importo della spesa sostenuta per il funzionamento, come risultante dal rendiconto finanziario, il Comitato direttivo delibera di versare l'eccedenza in entrata del bilancio dello Stato.

Art. 19

(Attività commerciale)

1. L'attività commerciale, svolta nel contesto delle funzioni istituzionali dell'Ente, è contabilizzata, ai fini fiscali, in forma separata, secondo i principi dell'ordinamento giuridico. Le relative risultanze sono evidenziate nella nota integrativa di cui all'articolo 16, comma 6, del d.P.C.M. 1° giugno 2007, n. 110.

CAPO V

Disposizioni finali

Art. 20

(Diritti di proprietà intellettuale ed attività per conto terzi)

1. Su proposta del Direttore Generale, con delibera del Comitato direttivo, sono disciplinati i diritti derivanti da invenzioni, brevetti industriali e da opere dell'ingegno, sviluppate nello svolgimento delle attività istituzionali in base alla normativa vigente.
2. Con la medesima procedura di cui al comma 1, sono altresì definiti le modalità ed i criteri di riparto dei proventi derivanti da contratti di consulenza e convenzioni per conto terzi.

Art. 21

(Trasferimento delle funzioni)

1. La funzione di coordinamento, attraverso la redazione di un piano triennale annualmente riveduto, dei progetti e dei principali interventi di sviluppo e gestione dei sistemi informativi informatizzati delle amministrazioni, è trasferita al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro delegato.
2. La funzione di curare, nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nell'ambito della pubblica amministrazione, i rapporti con gli organi delle Comunità europee e partecipare ad organismi comunitari ed internazionali, è trasferita al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro delegato.
3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato trasmette al Parlamento, entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione che dia conto dell'attività svolta nell'anno precedente e dello stato dell'informatizzazione nelle amministrazioni, con particolare riferimento al livello di utilizzazione effettiva delle tecnologie e ai relativi costi e benefici.

4. Le funzioni del CNIPA sono trasferite a DigitPA, secondo quanto disposto dal presente decreto.

Art. 22

(Norma di salvaguardia)

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono fatti salvi, fino alla loro naturale scadenza, i contratti e le convenzioni stipulati dalle pubbliche amministrazioni con il CNIPA.

Art. 23

(Abrogazioni)

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto:
 - a) gli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 17 del decreto legislativo n. 39 del 1993 sono abrogati;
 - b) all'articolo 10, comma 6-ter, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, modificato dall'articolo 5 del decreto legislativo 5 dicembre 2003, n. 343, l'ultimo periodo è soppresso;
 - c) ad eccezione dell'articolo 6, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 aprile 1994, n. 609, recante regolamento recante norme per l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione è abrogato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

TABELLA A

Dotazione organica complessiva: 120 unità

Personale di ruolo	Numero unità
Dirigenti	20
Funzionari tecnici	54
Funzionari amministrativi	30
Collaboratori/operatori	16
Totale	120

TABELLA B**TABELLA DI EQUIPARAZIONE DEL PERSONALE**

Qualifica	Classificazione del personale in servizio
Dirigenti 2 [^] fascia	Personale assunto a tempo indeterminato in qualifica dirigenziale cui il contratto individuale affida una funzione di livello dirigenziale di 2 [^] fascia.
Funzionari tecnici	Personale appartenente ai livelli E, G ed H del CCNL delle aziende del settore telecomunicazioni aderenti all'ex Intersind. Personale stabilizzato con profilo di specialista tecnico/funziionario amministrativo di cui al d.P.C.M. 21 febbraio 2007. Personale appartenente alla terza Area funzionale del comparto Ministeri e del comparto Agenzie fiscali. Personale appartenente all'Area funzionale C del comparto Enti pubblici non economici. Personale appartenente alla categoria D del comparto Regioni ed autonomie locali. Personale appartenente alla categoria funzionari del comparto ENAC. Personale appartenente al profilo professionale di tecnologo ENEA.
Funzionari amministrativi	Personale appartenente ai livelli E, G ed H del CCNL delle aziende del settore telecomunicazioni aderenti all'ex Intersind. Personale stabilizzato con profilo di specialista tecnico/funziionario amministrativo di cui al d.P.C.M. 21 febbraio 2007. Personale appartenente alla terza Area funzionale del comparto Ministeri e del comparto Presidenza del Consiglio dei Ministri. Personale appartenente all'Area funzionale C del comparto Enti pubblici non economici. Personale appartenente alla categoria D del comparto Servizio sanitario nazionale. Personale appartenente al profilo professionale di tecnologo ENEA.

Collaboratori	Personale appartenente alla seconda Area funzionale del comparto Ministeri, del comparto Presidenza del Consiglio dei Ministri e del comparto Agenzie fiscali.
Operatori	Personale appartenente alla prima Area funzionale del comparto Ministeri. Personale stabilizzato con profilo di operatore di amministrazione di cui al d.P.C.M. 21 febbraio 2007.

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA ALLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO
RECANTE "RIORDINO DELLA DISCIPLINA DEL CENTRO NAZIONALE
PER L'INFORMATICA NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (CNIPA)"**

Lo schema di decreto legislativo di riordino della disciplina del Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione", è predisposto ai sensi dell'articolo 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69.

Detta norma delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi di riassetto normativo aventi ad oggetto il riordino, la trasformazione, la fusione o la soppressione - oltre che del Centro di formazione studi (Formez) e della Scuola superiore della pubblica amministrazione (SSPA) - del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA); quest'ultimo, istituito dall'art. 176 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, è subentrato senza soluzione di continuità in tutte le funzioni in precedenza svolte dall'Autorità per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione (AIPA) regolata dal decreto legislativo n. 39/1993, acquisendo ai sensi del decreto legislativo n. 343/2003, ed a decorrere dal 1° gennaio 2004, anche i compiti, le funzioni e le attività del Centro tecnico per la rete unitaria della pubblica amministrazione, poi soppresso.

La delega è conferita per il conseguimento delle seguenti finalità: realizzare un sistema unitario di interventi nel campo della digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni; della formazione dei dipendenti pubblici; della riqualificazione del lavoro pubblico e dell'aumento della sua produttività; del miglioramento delle prestazioni delle pubbliche amministrazioni e della qualità dei servizi erogati ai cittadini e alle imprese; della misurazione dei risultati e dei costi dell'azione pubblica.

Il termine per l'esercizio della delega è di un anno dall'entrata in vigore del provvedimento in esame. Per le modalità di adozione dei decreti legislativi, si fa riferimento alla procedura che l'art. 11 della L. 59/1997 ai sensi del quale i decreti devono essere emanati previa acquisizione del parere della Commissione parlamentare consultiva sull'attuazione della riforma amministrativa; tali pareri devono essere resi entro il termine di 30 giorni dalla trasmissione dei relativi schemi.

Quanto alla determinazione dei principi e criteri direttivi, si fa innanzitutto rinvio, come per le procedure di adozione di cui sopra, ai principi e criteri generali contenuti nel citato art. 11 della L. 59/1997. A questi ultimi si aggiungono specifici principi e criteri direttivi per l'esercizio delle delega, quali: la ridefinizione delle missioni e delle competenze della struttura e il riordino dei propri organi, secondo i principi di efficienza, efficacia ed economicità, anche con l'intento di assicurare un sistema coordinato e coerente nel settore della reingegnerizzazione dei processi produttivi della pubblica amministrazione centrale e delle amministrazioni locali; la trasformazione,

fusione o soppressione dei medesimi organismi in coerenza con la ridefinizione delle loro competenze; il raccordo con le altre strutture, pubbliche e private, che operano nello stesso settore dell'innovazione tecnologica; la riallocazione delle risorse umane e finanziarie in relazione alla riorganizzazione e alla razionalizzazione delle competenze. Lo schema di decreto legislativo in questione, tenendo conto dei principi e criteri direttivi fissati dal Parlamento, attua la suddetta delega, provvedendo al riordino complessivo del CNIPA, in particolare relativamente alla natura giuridica dell'Ente, alle funzioni, agli organi e al personale, fissando alcune disposizioni transitorie. Il presente schema di decreto legislativo si compone di ventitré articoli, divisi in cinque Capi, il cui contenuto viene di seguito illustrato.

Capo I "Disposizioni generali"

Si compone di tre articoli concernenti l'oggetto, la natura e la finalità dell'Ente, nonché le funzioni ad esso spettanti.

Ai sensi degli art. 1 e 2 si provvede al riordino del CNIPA, che assume la denominazione di "DigitPA"; viene riconosciuto come ente pubblico non economico, con competenza nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione operante nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sotto la vigilanza del Presidente del Consiglio o del Ministro delegato. L'ente è dotato di autonomia tecnica e funzionale, amministrativa, contabile, finanziaria e patrimoniale.

L'art. 3 prevede che l'Ente operi sulla base di un Piano triennale per la programmazione di propri obiettivi ed attività, aggiornato annualmente, nel quale sono determinate le metodologie per il raggiungimento dei risultati attesi, le risorse umane e finanziarie necessarie al fine.

Tale articolo detta le funzioni assegnate all'Ente che sono sinteticamente distinte in: a) funzioni di consulenza e proposta; b) funzioni di emanazione di regole, standard e guide tecniche, nonché di vigilanza e controllo sul rispetto di norme; c) funzioni di valutazione, di monitoraggio e di coordinamento; d) funzioni di predisposizione, realizzazione e gestione di interventi e progetti di innovazione.

In particolare, in un contesto di razionalizzazione e sistematizzazione complessiva, da un lato, le funzioni di pianificazione e programmazione proprie dell'ex AIPA sono conferite al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro delegato, come espressamente stabilito nelle disposizioni finali del presente regolamento, dall'altro, si rafforza e si amplia l'attività di monitoraggio estendendola sugli interventi e contratti per l'acquisizione di beni e servizi informatici e telematici, nonché sull'attuazione dei piani ICT delle PP.AA.

Si provvede, inoltre, ad una ridefinizione dell'attività di cui all'art. 8 del d.lgs. 39/93, prevedendo l'emissione di pareri tecnici, obbligatori e non vincolanti, sugli schemi di contratti di grande rilievo economico stipulati dalle Pubbliche Amministrazioni centrali, concernenti l'acquisizione di beni e servizi relativi ai sistemi informativi automatizzati. I predetti pareri sono diretti a valutare la congruità tecnico-economica dei soli contratti il cui valore lordo superi € 1.000.000,00 nel caso di procedura negoziata e € 2.000.000,00 nel caso di procedura ristretta o di procedura aperta.

Capo II "Funzionamento degli organi"

Si compone di sette articoli. Si prevedono, quali organi di vertice dell'Ente, il Presidente, il Comitato direttivo, il Collegio dei revisori e il Direttore Generale (art. 4). Dallo schema di decreto legislativo si evince una precisa distinzione fra le attribuzioni del Presidente e quelle del Direttore generale. Il Presidente è responsabile dell'attività di DigitPA sotto il profilo tecnico-operativo e scientifico e a tal fine sovrintende

direttamente alle strutture di natura tecnica; il Direttore generale è responsabile dell'attività dell'Ente sotto il profilo amministrativo ed organizzativo.

Rileva sottolineare che fra gli organi di vertice viene soppresso l'attuale Collegio del CNIPA e, al suo posto, è previsto un Comitato direttivo, che risponde a diversa logica.

L'art. 5 descrive puntualmente le competenze del Presidente che, come detto, è il responsabile dell'attività dell'Ente sotto il profilo tecnico e scientifico; ad esso spetta la rappresentanza legale di DigitPA e la cura dei rapporti esterni con le istituzioni e le amministrazioni pubbliche nazionali, comunitarie ed internazionali. Il Presidente predispose il Piano Triennale che sottopone alla deliberazione del Comitato direttivo, e ne garantisce l'attuazione.

Il Presidente presiede la Commissione di coordinamento del Sistema Pubblico di Connettività di cui all'art. 80, comma 2, del Codice dell'amministrazione digitale, e fa parte della Conferenza Permanente per l'innovazione tecnologica di cui all'art. 18, comma 2, del Codice dell'amministrazione digitale. Per lo svolgimento delle sue funzioni, si avvale sia di un ufficio avente competenza di supporto e di raccordo sia di un Ufficio per il controllo strategico, ai sensi di quanto previsto nel decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286. Il Presidente può, altresì, avvalersi di propri consiglieri.

L'art. 6 istituisce il Comitato direttivo, composto dal Presidente e da tre membri in carica per quattro anni, che delibera le principali attività dell'Ente puntualmente descritte, nonché i pareri tecnici di cui si è detto sopra. Si è ritenuto affidare tale funzione al Comitato direttivo in considerazione del fatto che il parere richiede l'espressione di un giudizio da parte di un organo necessariamente collegiale.

L'art. 7 detta le disposizioni relative al funzionamento del Collegio dei revisori. Detto organo è composto da tre membri nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui due iscritti al registro dei revisori contabili. Il Presidente del Consiglio dei Ministri determina i compensi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

L'art. 8 individua le competenze del Direttore generale, il quale, come accennato, è il responsabile dell'amministrazione di DigitPA e, a tal fine, sovrintende alla sua gestione amministrativa e finanziaria, esercita funzioni di coordinamento delle Aree operative e delle strutture dell'Ente. Il Direttore generale può formulare proposte agli organi di indirizzo; a lui spetta dare attuazione alle deliberazioni ed ai programmi da questi approvati ed assicurare tutti gli adempimenti di carattere tecnico-amministrativo delle attività dell'Ente, in relazione alle sue finalità istituzionali.

Per lo svolgimento delle sue funzioni, alle sue dirette dipendenze opera l'Area "Organizzazione, risorse umane e funzionamento".

L'art. 9 definisce il regime delle incompatibilità. L'incarico di Presidente, di componente del Comitato direttivo e di Direttore generale sono incompatibili con cariche di governo e con incarichi politici elettivi di parlamentare nazionale ed europeo, di Presidente o Consigliere regionale e provinciale, di Sindaco o di Consigliere comunale e di componente delle relative giunte. La carica di Presidente, di Direttore generale e di componente del Comitato direttivo è incompatibile con il ruolo di amministratore o dipendente di qualsiasi società. La carica di componente del Comitato direttivo è altresì incompatibile con incarichi di responsabile di strutture organizzative dell'Ente ovvero di componente di commissioni di concorso per il reclutamento di personale dell'Ente, mentre la carica di Direttore generale è incompatibile con altri rapporti di lavoro dipendente, pubblici e privati, e con lo svolgimento di attività professionali.

Le indennità ed i compensi sono disciplinate all'art. 10. In sede di prima attuazione sono mantenute le indennità attualmente già previste per il Presidente ed il Direttore

generale, mentre ai componenti del Comitato direttivo spetta un'indennità di importo pari al 70% dell'indennità del Presidente.

Capo III "Organizzazione di DigitPA e ordinamento del personale"

Si compone di cinque articoli. L'organizzazione è improntata alla massima flessibilità, in modo da assicurare l'utilizzo di professionalità e competenze costantemente aggiornate nel settore dell'ICT.

L'art. 11 dispone che la struttura organizzativa e funzionale dell'Ente, oltre alle strutture poste alla dipendenza funzionale del Presidente e del Direttore generale, prevede un'articolazione in n. 17 uffici dirigenziali, di cui n. 6 definiti aree operative organizzate in relazione alle missioni ad esso affidate.

Gli articoli da 12 a 14 riguardano la disciplina del personale. A tale riguardo giova ricordare come la complessità e la specificità delle funzioni del CNIPA presuppongano l'utilizzo di figure professionali tecnicamente molto qualificate. Quanto detto trova anche conferma nella previsione di cui all'art. 5, comma 1 bis, del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005 n. 43, che ha inserito il CNIPA fra gli enti di cui all'art. 70, comma 4 del d.lgs. 165/2001 cui è riconosciuta particolare autonomia sia ai fini dell'adeguamento ai principi del titolo I del medesimo d.lgs. 165/2001 sia in materia di contrattazione collettiva nazionale.

In particolare, gli articoli 12 e 13 prevedono che DigitPA possa avvalersi

- di 120 unità di personale di ruolo, le cui specifiche qualifiche professionali sono indicate in un'apposita tabella;
- in una percentuale pari al 30% della dotazione organica, di personale di prestito in posizione di comando, distacco o fuori ruolo;

DigitPA può ricorrere, nei limiti della disponibilità economica esistente, alla stipula di contratti di lavoro flessibile per un numero non superiore a 30 unità, di cui 10 con esperti nelle materie di competenza dell'ente, il cui trattamento economico, stabilito in tre fasce retributive, sarà definito con apposito decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione alle professionalità possedute e alle funzioni che si intendono conferire, e 20 con contratti a tempo determinato.

In sede di prima attuazione il numero massimo del personale è fissato nel limite di 130 unità.

Al fine di garantire sinergie e coerenza con gli obiettivi di Governo in materia ICT, sarà il Piano triennale e i relativi aggiornamenti a definire il fabbisogno complessivo di personale per poter realizzare gli obiettivi che si prefigge il Piano stesso, nel limite massimo di personale pari a 150 unità e in base alle disponibilità economiche esistenti.

È fatta salva la disposizione in base alla quale per la realizzazione di progetti di innovazione tecnologica l'Ente può avvalersi di collaborazioni coordinate e continuative, nonché di incarichi di studio e consulenza. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, comma 188, della legge n. 266 del 2005.

Per l'assunzione del personale di ruolo l'art. 14 rinvia alle procedure selettive nel rispetto degli artt. 35 e 36, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Allo stesso personale si applica quanto previsto al comma 4 dell'art. 70 del citato decreto legislativo n. 30 marzo 2001, n. 165.

Inoltre, il presente schema di decreto legislativo detta una serie di disposizioni transitorie volte ad evitare soluzioni di continuità tra il CNIPA e il nuovo Ente, garantendo in tal modo la funzionalità della struttura durante la fase di transizione.

In particolare, all'art. 15 si dispone che i dipendenti dell'ex Centro tecnico, selezionati ed assunti con contratto a tempo indeterminato, transitano direttamente nel ruolo dell'Ente sulla base dell'equiparazione di cui alla tabella B allegata.

Il personale non dirigenziale in posizione di comando, distacco o fuori ruolo alla data di entrata in vigore del presente decreto ha facoltà di presentare una domanda per l'immissione nel ruolo dell'Ente; detta immissione avviene nei limiti delle posizioni disponibili e con modalità definite dal Comitato direttivo.

Capo IV "Ordinamento delle risorse economiche e finanziarie"

Si compone di quattro articoli concernenti disposizioni in tema di "contabilità speciale", "entrate", "eccedenze di bilancio" ed "attività commerciale".

Si ricorda, al riguardo, che il CNIPA si era dotato recentemente di un apposito regolamento (d.P.C.M. 1° giugno 2007, n. 110 recante il "Nuovo Regolamento per la gestione delle spese del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione"), la cui disciplina si intende mantenere modificandola ed integrandola solo per gli aspetti strettamente necessari alla trasformazione dell'Ente.

Capo V "Disposizioni finali"

Sono previste disposizioni circa i diritti di proprietà intellettuale ed attività per conto terzi (art. 20).

Inoltre, in un più generale contesto di sistematizzazione volto ad assegnare al Governo quei compiti dell'AIPA di indirizzo programmatico-strategico di cui al d.lgs. 39/93 che non possono ovviamente essere attribuiti al nuovo Ente, l'art. 21 dispone il trasferimento al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro delegato delle funzioni concernente la predisposizione del Piano triennale ICT e delle successive revisioni annuali, la predisposizione della relazione annuale, nonché la competenza di curare i rapporti con gli organi delle Comunità europee e di partecipare ad organismi comunitari ed internazionali. Le altre funzioni del CNIPA sono trasferite al nuovo Ente. L'art. 22 detta una norma di salvaguardia dei contratti e delle convenzioni già in essere tra le pubbliche amministrazioni e il CNIPA, mentre l'art. 23 definisce le abrogazioni conseguenti all'entrata in vigore del presente decreto.

RELAZIONE TECNICA ALLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE "RIORDINO DELLA DISCIPLINA DEL CENTRO NAZIONALE PER L'INFORMATICA NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (CNIPA)"

Lo schema di decreto legislativo di riordino della disciplina del Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione", è predisposto ai sensi dell'articolo 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69.

Il CNIPA, istituito dall'art. 176 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, è subentrato senza soluzione di continuità in tutte le funzioni in precedenza svolte dall'Autorità per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione (AIPA) regolata dal decreto legislativo n. 39/1993, acquisendo ai sensi del decreto legislativo n. 343/2003, ed a decorrere dal 1 gennaio 2004, anche i compiti, le funzioni e le attività del Centro tecnico per la rete unitaria della pubblica amministrazione, poi soppresso.

Gli organi del CNIPA

Come previsto dal d.lgs. n. 39 del 1993, gli organi di vertice del CNIPA sono il Presidente, il Collegio e il Direttore generale.

Attualmente il Collegio è composto dal Presidente e da tre membri scelti fra persone dotate di alta e riconosciuta competenza e professionalità. I membri del Collegio durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. Per l'intera durata dell'incarico essi non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale e di consulenza, ricoprire uffici pubblici di qualsiasi natura, essere imprenditori o dirigenti d'azienda. Qualora dipendenti statali o docenti universitari, per l'intera durata dell'incarico, sono collocati in posizione di fuori ruolo o di aspettativa.

Le funzioni assegnate al Collegio hanno carattere trasversale; infatti, il Collegio, oltre all'espressione di pareri obbligatori sugli schemi dei contratti concernenti l'acquisizione di beni e servizi relativi ai sistemi informativi automatizzati per quanto concerne la congruità tecnico-economica si occupa anche del coordinamento, attraverso la redazione di un Piano triennale annualmente rivisto, dei progetti e dei principali interventi di sviluppo e gestione dei sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni.

Al funzionamento degli uffici e dei servizi del Centro sovrintende un Direttore generale, nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Esso dura in carica tre anni, può essere confermato anche più di una volta e, se dipendente statale o docente universitario, è collocato, per l'intera durata dell'incarico, in posizione di fuori ruolo o di aspettativa.

Le indennità da corrispondere al Presidente, ai membri del Collegio ed al Direttore generale sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del Tesoro.

Il collegio dei revisori dei conti del CNIPA è costituito con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri; lo stesso DPCM stabilisce che detto Collegio è composto da tre membri, nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri e che l'incarico di Presidente è conferito ad un dirigente di prima fascia, posto in posizione di fuori ruolo per la durata dell'incarico.

Gli organi nel nuovo schema di regolamento

Il nuovo schema di decreto legislativo prevede fra i suoi organi, il Presidente, il Comitato Direttivo (in sostituzione del Collegio), il Direttore generale ed il Collegio dei revisori.

Per il Presidente ed il Direttore Generale il testo prevede sostanzialmente norme di continuità con l'attuale disciplina.

Il Presidente, scelto fra persone di alta qualificazione tecnica e manageriale, dura in carica quattro anni, può essere confermato una sola volta, se dipendente statale o docente universitario è collocato, per tutta la durata dell'incarico, in posizione di fuori ruolo o di aspettativa. Il Presidente, organo su cui è incentrata l'organizzazione di DigitPA, è responsabile della struttura sotto il profilo tecnico-operativo e scientifico.

L'incarico di Direttore generale è conferito a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, nominato con la stesse procedure già previste dal d.lgv. n.39/1993 e dall'attuale regolamento n. 609/94 per il Direttore Generale del CNIPA. Il Direttore Generale dura in carica quattro anni e può essere confermato; se dipendente statale o docente universitario è collocato, per tutta la durata dell'incarico, in posizione di fuori ruolo o di aspettativa. Il Direttore Generale sovrintende alla gestione amministrativa e finanziaria di DigitPA.

Il Comitato direttivo, composto dal Presidente e da tre membri, ha poteri di programmazione, indirizzo, controllo e regolazione dell'attività di DigitPA.

Per i membri del Comitato direttivo, la disposizione di cui all'art. 6 dello schema di regolamento, non prevede la possibilità di usufruire dell'istituto del fuori o dell'aspettativa; si presume, pertanto, che la funzione in oggetto non presuppone un

impegno a tempo pieno da parte di ciascun componente, ma trattasi di un'attività aggiuntiva. L'art. 10, comma 2, dello schema di decreto legislativo prevede per gli stessi, infatti, la corresponsione di una indennità pari al 70% di quella del Presidente. Il Collegio dei revisori si compone di tre membri nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri iscritti al registro dei revisori contabili dei conti. Le procedure di nomina sono in linea con quelle previste da altri Enti.

Costi attualmente sostenuti per il funzionamento degli organi

L'importo relativo alle indennità previste per i componenti del Collegio (Presidente e tre componenti) è pari a euro 1.261.737 (euro 315.434,28 x 4). L'indennità per il Direttore generale è pari a euro 176.168,92. Il costo totale, comprensivo degli oneri erariali e previdenziali, è pari a euro 1.677.906 annui.

Per quanto riguarda il Collegio dei revisori dei conti il costo attualmente sostenuto ammonta a € 264.000,00 annui.

Costi per il funzionamento degli organi ai sensi del nuovo schema di decreto legislativo

In sede di prima applicazione, sono confermate, per il Presidente e per il Direttore generale, le indennità attualmente percepite. Successivamente dette indennità saranno determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro delegato, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze. Per quanto riguarda, invece, le indennità per i tre componenti del Comitato direttivo, queste sono determinate nello schema di regolamento nel 70% dell'indennità del Presidente.

Pertanto, il costo complessivo da sostenere per le indennità del Presidente, del Segretario generale e dei membri del Comitato direttivo è quantificabile in € 1.154.015,188 annui, più oneri previdenziali ed erariali.

Tenuto conto della riduzione sopra specificata circa le indennità dei componenti del Comitato direttivo, si determina, per il funzionamento degli organi di DigitPA, un contenimento della spesa, pari a € 523.890.812 (1.261.737+176.168 -1.154.015,188).

Per quanto concerne il Collegio dei revisori, si precisa che il trattamento economico fondamentale del Presidente, per il quale è previsto il collocamento fuori ruolo, rimane comunque a carico della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Pertanto, la riduzione complessiva della spesa per il funzionamento del Collegio dei revisori può essere quantificata in € 150.000,00 annui.

Costi attualmente sostenuti per il Personale

La dotazione organica del CNIPA è fissata ai sensi del d.lgs. n. 343/2003, in 190 unità di personale. Alla data del 18 marzo 2009, il personale in servizio presso il CNIPA, risulta essere pari a 155 unità, così suddivise:

- dirigenti 32 unità, di cui 5 con contratto a tempo indeterminato, 4 in posizione di comando e 23 con contratto a tempo determinato;
- altro personale 123 unità, di cui 48 a tempo indeterminato e 75 in posizione di comando.

Nel nuovo schema di regolamento, la dotazione organica di DigitPA è fissata in 120 unità di personale, di cui il 30% pari a n. 40 unità potrà essere costituito da personale in posizione di comando, distacco o fuori ruolo. Lo schema inoltre prevede la possibilità di far ricorso a personale con contratto di lavoro flessibile, nel numero di 30 unità. In sede di prima attuazione il numero massimo del personale è fissato in 130 unità: ciò vuol dire che, ferma restando la dotazione organica di 120 unità, può farsi ricorso a non più di 10 unità di personale con contratto di lavoro flessibile.

L'attuale personale in servizio è pari a 155 unità, per un costo annuo per il personale dirigente pari a € 5.374.000,00 e per il restante personale pari a € 8.326.000,00.

Costi per il personale ai sensi dello schema di regolamento

Come detto, il nuovo schema di regolamento, fissa la dotazione organica in 120 unità di personale.

La spesa per il personale di DigitPA - di cui all'art.12 dello schema di regolamento, nei limiti della dotazione organica di cui all'allegata Tabella A, ed esclusi il contingente di personale con contratti di lavoro flessibile in numero non superiore a trenta unità - è quantificabile come di seguito indicato:

- personale dirigente, nel numero massimo di 20 unità, € 3.380.000,00 annui
- personale, con funzioni non dirigenziali (di cui 54 funzionari tecnici, 30 funzionari amministrativi e 16 collaboratori/operatori), € 6.760.000,00 annui.

Sulla base di quanto esposto, pertanto, si presume un contenimento di euro 1.994.000,00 per il personale dirigenziale e per il personale non dirigenziale un contenimento di euro 1.566.000,00 per un totale di euro 3.560.000,00. Tale cifra non ha tenuto conto del personale con contratto di lavoro flessibile previsto in 30 unità complessive, di cui n.10 unità possono essere reperite in sede di prima attuazione, il cui costo dipenderà dalla definizione del trattamento economico previsto in tre fasce retributive.

Per quanto riguarda, invece, la norma transitoria in base alla quale possono essere conferiti incarichi di studio ai dirigenti attualmente presenti fino alla scadenza del contratto, si fa presente che tale scadenza, così come il corrispettivo dei contratti, varia di caso in caso e l'eventuale costo dipenderà dalla data di entrata in vigore del regolamento; per tale motivo non è possibile quantificare il relativo onere. Si rappresenta, tuttavia, che si tratta di incarichi in scadenza in massima parte fra la fine del corrente anno ed il primo semestre dell'anno 2010 e che, comunque, trattandosi di norma transitoria il relativo onere è da considerarsi una tantum.

L'attuazione a regime dello schema di decreto legislativo potrà comportare, come si è detto, l'affidamento di n. 30 contratti di lavoro flessibile. Pur ribadendo che una puntuale quantificazione del relativo onere non è possibile allo stato, in via del tutto presuntiva può ritenersi che n.10 contratti potranno collocarsi in una fascia economica correlata alla retribuzione media di incarichi dirigenziali di seconda fascia. Partendo da una ipotesi di 80 mila euro annui e 120 mila euro annui, il costo medio di n. 10 contratti può collocarsi in euro 1.000.000 annui (10 x 100.000). Per i restanti 20 incarichi la fascia retributiva media potrà collocarsi intorno a 70.000 euro annui, per cui il costo annuo potrà attestarsi intorno a euro 1.400.000.

Alla luce di quanto sopra precisato, a regime, e dando per presupposto che verranno stipulati n. 30 contratti di lavoro flessibile, il costo presunto si potrà attestare su 2.400.000 euro annui.

Nella tabella che segue sono riportate, nel dettaglio, le unità di personale attualmente in servizio presso il CNIPA e gli esuberanti che si determineranno a seguito dell'entrata in vigore del presente schema di decreto legislativo.

	Unità previste	Unità in servizio a tempo indeterminato	Altro personale in servizio a vario titolo	Nuovi Reclutamenti	esuberanti
Dirigenti	20	5	27	15	12
Funzionari tecnici	54	35	25	19	6
Funzionari amministrativi	30	12	24	18	6
Collaboratori/operatori	16	1	26	15	11
Totale	120	53	102		

Risorse economiche e finanziarie

Nella tabella che segue sono riportati gli stanziamenti previsti nella tabella C, allegata alla legge finanziaria, per gli esercizi finanziari 2006-2007-2008-2009.

Esercizio finanziario	Stanziamento previsto (Tabella C)
2006	€ 16.660.000,00 + 2.000.000,00 (integrazione con DM 116267/2006) = 18.660.000,00
2007	€ 21.574.000,00
2008	€ 19.068.000,00
2009	€ 11.067.000,00 (richiesta di integrazione in corso)

Contenimento degli oneri in fase di prima applicazione

In relazione a quanto sopra illustrato, l'entrata in vigore del presente decreto legislativo determinerà i seguenti risparmi:

- Per ridotte indennità ai componenti del Comitato direttivo €
523.891,00
- Per ridotte spese del Collegio dei Revisori €
150.000,00
- Per riduzione dotazione organica (prevista in 120 unità):
- Per riduzione personale dirigenziale € 1.994.000,00
- Per riduzione del restante personale € 1.566.000,00 €
3.560.000,00

Totale risparmi € 4.084.041,00

In sede di prima attuazione dal totale presunto dei risparmi dovranno essere detratti gli oneri derivanti dall'acquisizione di n. 10 risorse con contratto di lavoro flessibile nonché il costo degli incarichi di studio che verranno formalizzati ai sensi della

disposizione transitoria. Pertanto il totale di risparmi così calcolato sarà certamente inferiore. In ogni caso, si precisa che gli oneri della fase di prima applicazione dovranno essere calcolati nei limiti delle disponibilità finanziarie previste a legislazione vigente.

Contenimento degli oneri a regime:

Dai risparmi previsti in fase di prima applicazione vanno sottratti gli oneri per il personale con contratto di lavoro flessibile così come sopra quantificati:

- 10 esperti ex art. 7, comma 6 d.lgs. 165/2001	
€ 1.000.000	
- 20 con contratto ex art. 36 d.lgs. 165/2001	€
1.400.000	
	..
Totale	€ 2.400.000
Totale risparmi presunti a regime	€ 1.684.041